



**COMUNE DI OFFANENGO
UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
-ICI-**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 5.3.2010

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 - PRESUPPOSTO**
- ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI – AREE FABBRICABILI – TERRENI AGRICOLI**
- ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO**
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 7 - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 8 - AREE FABBRICABILI**
- ART. 9 - BASE IMPONIBILE**
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- ART. 11 - ESENZIONI**
- ART. 12 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA**
- ART. 13 - VERSAMENTI**
- ART. 14 - DICHIARAZIONI**
- ART. 15 - ACCERTAMENTO**
- ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART. 17 - RIMBORSI**
- ART. 18 - LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI**
- ART. 19 - CONTENZIOSO**
- ART. 20 - AUTOTUTELA**
- ART. 21 - POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI**
- ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**
- ART. 23 - EFFICACIA**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Offanengo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti previste da ogni altra disposizione normativa.
3. L'imposta è annuale e la sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale di Offanengo.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Offanengo, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI – AREE FABBRICABILI – TERRENI AGRICOLI

1. Gli immobili soggetti ad imposta comunale sugli immobili sono così definiti:
 - a) **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
 - b) **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti adottato dal comune, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai soggetti passivi indicati nel comma 1 dell'articolo 9 della L. 09/01/1963 n. 9 e s.m.i., sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, verificandosi le seguenti condizioni: la condizioni del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 09/01/1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari o superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
 - c) **terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile ovvero coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Offanengo, in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, ovvero il titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario finanziario, il quale assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ove il soggetto passivo, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica (art. 43 codice civile).
2. Vengono assimilate alle abitazioni principali con conseguente applicazione delle agevolazioni previste, le seguenti fattispecie:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le abitazioni oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nel Comune di Offanengo.

ART. 7 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche distintamente iscritte in catasto, che a norma dell'art. 817 del codice civile sono destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, dal momento che, in base all'art. 818 del codice civile, gli atti ed i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
2. Ai fini del comma 1 si intendono le unità immobiliari classificate e/o classificabili al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte) – C/6 (box e posti auto) – C/7 (tettoie), purché appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione principale.

ART. 8 - AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Offanengo, a prescindere dall'adozione degli strumenti attuativi.
2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

3. L'area fabbricabile può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con una particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale determinata dalla graffatura o fusione non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto di rimborso dell'ICI versata su tale area.
4. Ai sensi dell'art. 31 comma 20 della L. 27/12/2002 n. 289, si stabilisce che entro 60 giorni dall'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, l'ufficio tributi su indicazioni dell'ufficio urbanistica provvede a comunicare, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza, a tutti i proprietari dei terreni interessati l'attribuzione della natura di area edificabile.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta comunale sugli immobili.

1. Fabbricati

- a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa. Dall'anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tali rendite, anche se già risultanti dai certificati catastali, devono essere rivalutate del 5%.
- b) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile ai fini ICI viene determinato, fino all'anno nel quale gli stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, aggiornando, mediante l'applicazione di appositi coefficienti di aggiornamento definiti annualmente con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, il costo del fabbricato, risultante dalle scritture contabili obbligatorie, assumendolo, al lordo delle relative quote di ammortamento. Il costo del fabbricato è costituito non solo dal costo di acquisizione del bene, ma anche dai costi incrementativi e dalle eventuali rivalutazioni ad esso applicate. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi si rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui risultano contabilizzati.
- c) Abitazioni locate. In base al disposto dell'art. 2 comma 4 L. 09/12/1998 n. 431, al fine di favorire la realizzazione dell'accordo territoriale per la determinazione di canoni di locazione agevolati sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari, è annualmente determinata un'aliquota d'imposta, inferiore a quella ordinaria, in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stesso.

2. Aree Fabbricabili

- a) Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, deve essere assunto il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, come stabilito nel comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. 504/1992, avendo riguardo:
 - ✓ alla zona territoriale di ubicazione dell'area;
 - ✓ alla sua potenzialità edificatoria;
 - ✓ alla destinazione d'uso consentita;
 - ✓ ai prezzi medi rilevabili sul mercato e relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.
- b) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore imponibile, nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di

valori non inferiori a quelli stabiliti nella delibera di Consiglio Comunale che verrà assunta allo scopo.

- c) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma b), al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- d) I valori determinati come previsto al comma b) valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. Per gli anni precedenti ancora accertabili la giunta comunale provvederà a stabilire dei valori rivalutati in base agli indici Istat.
- e) Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, la base imponibile ICI è costituita dal valore venale dell'area interessata dall'intervento fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Terreni Agricoli

1. Per i terreni agricoli, la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e detrazioni vigenti.
2. L'aliquota, in misura unica o differenziata, e le detrazioni sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 - ESENZIONI

- 1) Sono esenti dall'imposta:
 - a) a norma dell'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla Legge 24/07/2008 n. 126, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - b) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 05/02/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività

assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 12 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. Inagibilità/inabitabilità

- a) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato.

2. Conduzione diretta

- a) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così definiti in quanto esplicano la loro attività a titolo principale, sono iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 06/01/1963 n. 9 con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, ed hanno un volume d'affari derivante dall'attività agricola superiore al 50% del reddito complessivo, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente all'importo derivante dall'applicazione delle detrazioni previste per legge.
- b) Agli effetti del presente comma si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni.
- c) L'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni.

3. Detrazione per abitazione principale

- a) Relativamente alle fattispecie ancora soggette, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione per abitazione principale.

ART. 13 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento può essere eseguito per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della riscossione. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

ART. 14 - DICHIARAZIONI

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta

dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 15 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e s.m.i.. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Tutti gli atti indicati possono essere notificati tramite messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 11, sono riscosse, coattivamente mediante ruolo.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 17 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

ART. 18 - LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore ad € 12,00. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a detto limite.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

ART. 19 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 20 - AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontro l'illegittimità.
2. Il Funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errore di calcolo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Il Funzionario responsabile trasmette al Sindaco le determinazioni assunte ai sensi di quanto sopra.

ART. 21 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine la Giunta Comunale determina con delibera adottata nel mese di gennaio di ogni anno due misure percentuali:
 - ✓ L'una a valere sul gettito ICI versamenti spontanei, riscosso (competenza) nell'esercizio precedente;
 - ✓ L'altra, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso, grazie al perseguimento dell'evasione, alla emissione di accertamenti ed agli esiti positivi di vertenze fiscali.
3. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato con la stessa delibera di Giunta Comunale, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi, su proposta del Funzionario Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

ART. 23 - EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2010.